

VIGILANZA E DIVIETO DI FUMO

Consultare apposite procedure per le seguenti voci:

- USCITA AUTONOMA DEGLI STUDENTI
- NORMATIVA SULLA SICUREZZA
- INFORTUNIO DI UNO STUDENTE, MALORE E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

1 – REGOLAMENTO DI VIGILANZA APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO E PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO.

2 – NORMATIVA E GIURISPRUDENZA. Codice civile (artt. 1218, 2043, 2047, 2048 ecc.); DPR 416/74 art. 6; L. 312/80 art. 61; D. Lgs. 297/94; D.129/18; D. Lgs. 81/08; CCNL Scuola 2006- 09 art. 29 c. 5; CCNL del 19 aprile 2018; C.M. n. 105/1975 art. 17; Statuto delle studentesse e degli studenti; Regolamento d'Istituto; Corte dei Conti, Sez. I, n. 86/92 (E' "compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante"); Corte dei Conti 14.03.1972, n. 52 ("L'insegnante che abbandona gli alunni senza comprovati e validi motivi e senza l'adozione di opportune cautele, è responsabile del danno"). L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

3 – CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO. Sarebbe opportuno, valutare in sede di contrattazione integrativa, una regolamentazione a tutela dei lavoratori sul punto. Valutare se sia necessario organizzare un servizio di pre-accoglienza e stabilire, quindi, dei turni e dei compensi aggiuntivi.

4 - COMPITI DEL DS. Il DS predispone (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile) tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza e la vigilanza degli studenti. Redige il Piano dei turni di vigilanza del personale docente durante gli intervalli. Il Piano è predisposto e aggiornato a cura del DS, affisso nei corridoi e pubblicato nel sito.

5 - COMPITI DEL DSGA. Il DSGA predispone in accordo con il DS il Piano delle attività del personale ATA, che stabilisce, altresì, il posizionamento dei collaboratori scolastici in modo tale da presidiare gli spazi di loro spettanza nei rispettivi piani di servizio, al fine di garantire la vigilanza durante la pre-accoglienza e le attività scolastiche ed extrascolastiche per l'intero anno scolastico.

6 - PIANO DEI TURNI DI VIGILANZA. E' predisposto e aggiornato a cura del DS, affisso nei corridoi e pubblicato nel sito dell'Istituto.

7 - COMUNICAZIONI AL COORDINATORE DEL PLESSO, AI DOCENTI, AI COLLABORATORI SCOLASTICI.

8 – OBBLIGHI SPECIFICI DEI DOCENTI. I docenti svolgono la funzione di vigilanza: al momento dell'ingresso degli alunni in aula; durante lo svolgimento delle attività didattiche; durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi; durante l'intervallo, in base ai rispettivi turni di assistenza; nel corso di visite guidate/viaggi d'istruzione; in caso di sciopero; in caso di malori o infortuni. Il docente in servizio vigila sugli studenti durante le attività didattiche svolte in aula, nei laboratori, in palestra, in Aula magna e in tutte le pertinenze dell'Istituto. Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe di un solo alunno alla volta, per accedere ai servizi igienici, di infermeria, di segreteria oppure per recarsi in presidenza o vice presidenza, oppure presso un altro docente che lo ha

convocato. Se l'assenza autorizzata si dovesse protrarre oltre un ragionevole lasso di tempo, il docente si attiverà per ricercare lo studente tramite il personale ATA in servizio al piano. E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante le ore di lezione. In caso di grave necessità (ad esempio a causa di un malore), il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. I collaboratori scolastici, su richiesta del docente, non possono rifiutare di effettuare la vigilanza, come disposto dal loro profilo professionale. L'art. 29 c. 5 CCNL 2006 – 2009 afferma che “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. I docenti sono invitati a non portare gli studenti fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico, se non per attività programmate per le quali si è in possesso dell'autorizzazione scritta del genitore. I docenti devono, altresì, assicurarsi che non vengano utilizzate le uscite di sicurezza, se non in caso di estrema urgenza o in occasione di eventuali evacuazioni. La vigilanza durante le attività extrascolastiche (spettacoli, attività sportive, mostre, uscite didattiche, viaggi d'istruzione ecc.) compete ai docenti su incarico del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti incaricati devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono loro affidati.

9 - RITARDI DEL DOCENTE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE. Nei casi veramente eccezionali in cui il docente sia ritardato per eventi fortuiti o dovuti a cause di forza maggiore (es. incidente stradale), il docente dovrà avvisare immediatamente e senza indugio l'Istituto, facendosi rilasciare il nominativo del membro del personale ATA che ha ricevuto la segnalazione. Il personale ATA dovrà avvisare immediatamente e senza indugio il collaboratore scolastico addetto alla vigilanza del piano in cui si trova la classe scoperta, in modo che sia assicurata senza interruzione la vigilanza. Il personale ATA che ha ricevuto la segnalazione dovrà avvisare tempestivamente anche la vicepresidenza, in modo che si intervenga con una supplenza temporanea.

10 - OBBBLIGHI SPECIFICI PER IL PERSONALE ATA. Il DSGA predispose in accordo con il DS il Piano delle attività del personale ATA, che stabilisce, altresì, il posizionamento dei collaboratori scolastici in modo tale da presidiare gli spazi di loro spettanza nei rispettivi piani di servizio, al fine di garantire la vigilanza durante la pre-accoglienza e le attività scolastiche ed extrascolastiche per l'intero anno scolastico. Il personale ATA svolge funzioni di vigilanza: all'ingresso degli studenti in Istituto; durante lo svolgimento delle attività didattiche e gli intervalli presidiando le rispettive postazioni; durante lo svolgimento delle attività didattiche, su richiesta dei docenti per necessità particolari e per urgenze oppure su richiesta della presidenza o della vicepresidenza; in caso di sciopero; in caso di malori o infortuni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”. In

generale i collaboratori scolastici non dovrebbero effettuare la vigilanza in una classe specifica, ma ai piani, compresi i bagni, e comunque questi non devono mai rimanere scoperti. In casi veramente eccezionali (malore del docente), il docente può affidare la vigilanza di una classe ad un collaboratore. Ad esempio non è ammissibile affidare la classe ad un collaboratore per motivi futili, quali il recuperare un libro nel proprio cassetto personale oppure la realizzazione di fotocopie.

11 - VIGILANZA SUI PIANI E NEI BAGNI. In generale la vigilanza sui piani e nei bagni è assicurata dai collaboratori scolastici. Durante l'intervallo i docenti assicurano l'opportuna vigilanza, in base al Piano dei turni di vigilanza. Il personale addetto alla vigilanza può entrare all'interno dei locali in cui si trovano i bagni. E' vietato per il personale che esercita la vigilanza entrare all'interno dei bagni individuali degli studenti, anche se c'è il sospetto che si stia violando il divieto di fumare. In casi di emergenza, ad esempio quando uno studente all'interno di un bagno individuale non risponda ai ripetuti richiami dall'esterno, il personale addetto alla vigilanza (possibilmente un collaboratore scolastico) è autorizzato ad entrare all'interno del bagno individuale (se possibile, compatibilmente con le situazioni di emergenza, il personale di sesso femminile entra nei bagni femminili e il personale di sesso maschile entra nei bagni maschili).

12 - USCITA AUTONOMA DEGLI STUDENTI. Vedi apposita procedura.

13 - APERTURA DELLA SCUOLA E PRE-ACCOGLIENZA. Gli studenti possono entrare all'interno dell'Istituto 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, altrimenti è necessario assicurare la vigilanza. Una soluzione alternativa è offerta dall'organizzazione di un servizio di pre-accoglienza gestito con personale fornito dall'Ente Locale o dal personale scolastico, con modalità e compensi stabiliti in sede di contrattazione di istituto. Deve trattarsi di un servizio circoscritto alle situazioni di effettiva necessità - da attivare su richiesta scritta delle famiglie - e che tale servizio va accompagnato da una capillare informazione a tutte le altre famiglie sull'opportunità che i loro figli non siano presenti all'esterno della scuola per un tempo eccessivamente lungo prima dell'inizio delle lezioni. Gli alunni che entrano in Istituto prima del suono della prima campana, non possono salire ai piani, recarsi nelle rispettive aule, al bar e in nessun altro locale, ma sono tenuti a sostare nell'atrio. Il personale ATA provvede a vigilare sugli studenti posizionati nell'atrio e a impedire loro di accedere ai piani, alle aule ecc.

14 - ETA' E GRADO DI MATURAZIONE DEGLI STUDENTI. La posizione di garanzia in capo al personale scolastico nei confronti degli alunni si configura diversamente a seconda, da un lato, dell'età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi.

15 - CAMBIO DELL'ORA. Nel cambio d'ora la classe non deve rimanere scoperta, non può e non deve rimanere senza vigilanza. La responsabilità principale può incorrere, nel corso di cambio d'ora, nei confronti del personale a cui la classe è stata affidata. Una volta terminato il proprio orario di servizio nella classe considerata, lasciare questa incustodita nell'attesa dell'arrivo del proprio collega, può esporre l'intero sistema scolastico a delle responsabilità nel caso di una realizzazione di danno. Il docente che non ha lezione nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega per il cambio; qualora l'attesa risulti superiore a cinque minuti, il docente affiderà la classe al collaboratore scolastico in servizio al piano, provvedendo a comunicare al DS o a uno dei collaboratori il ritardo del docente per l'eventuale sostituzione.

Il docente non in servizio nell'ora precedente, al suono della campanella del cambio dell'ora, è tenuto a farsi trovare davanti all'aula interessata. Il docente che ha lezione nell'ora successiva, lascia la classe al suono della campanella recandosi tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. La vigilanza della classe è assicurata dai collaboratori in servizio al piano. I docenti interessati al cambio di turno non devono attardarsi all'interno della classe, onde evitare lunghe attese e l'insorgere di problematiche nei cambi previsti.

I docenti sono tenuti a verificare la presenza degli alunni a ogni cambio dell'ora, a registrare le variazioni e a comunicare subito eventuali anomalie. Gli studenti non possono abbandonare l'aula durante il cambio d'ora e devono attendere il docente dell'ora successiva per chiedere l'autorizzazione ad assentarsi temporaneamente.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle aule sono tenuti, nel caso in cui la classe resti scoperta a lungo, ad avvisare la Dirigenza e la Vice-presidenza.

Prima ora: ogni docente in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Cambio dell'ora: i docenti delle classi prime restano in classe in attesa del docente dell'ora successiva. I docenti delle classi quarte e quinte lasciano subito le aule. I collaboratori scolastici assicurano la vigilanza per le classi eventualmente scoperte. I docenti accompagnano gli studenti nei laboratori.

Intervallo: turni di vigilanza ai docenti e ai collaboratori su tutti gli spazi, comprese le pertinenze dell'istituzione scolastica.

Ultima ora di lezione: ogni docente lascia l'aula per ultimo.

16 - INTERVALLI. I docenti sono tenuti alla vigilanza durante l'intervallo in base al Piano dei turni di assistenza predisposto e aggiornato a cura della Presidenza, affisso nei corridoi e pubblicato sul sito dell'Istituto. I docenti devono intervenire tempestivamente, anche infliggendo provvedimenti sanzionatori previsti dalla sezione disciplinare del Regolamento di Istituto, nei confronti di qualsiasi studente che possa compiere atti molesti o pericolosi di qualsiasi natura o violi il divieto di fumare. I collaboratori scolastici devono segnalare ai docenti presenti al piano eventuali comportamenti scorretti tenuti dagli studenti. Gli studenti, al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo, devono rientrare nelle rispettive aule.

17 - SPOSTAMENTI DEGLI STUDENTI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO. I docenti, durante tutti gli spostamenti verso altre aule o locali, sono tenuti ad accompagnare gli studenti nei trasferimenti da un'aula all'altra e a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività svolta; durante gli spostamenti, i docenti devono assicurare ordine e silenzio, per non recare disturbo alle altre classi. E' possibile avvalersi della collaborazione del personale ausiliario. Spetta ai docenti di Scienze motorie accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative (ad esempio studenti disabili), tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario, specificamente incaricato dal DSGA.

18 - STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI. Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o di un eventuale assistente, deve garantire costante vigilanza sugli alunni diversamente abili. I docenti di sostegno o i collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare gli opportuni spostamenti all'interno dell'Istituto.

19 - SCIOPERO. In caso di sciopero i docenti hanno il dovere di vigilare sugli studenti della propria classe e i collaboratori scolastici devono assicurare la

vigilanza su tutto il piano e sulle classi che temporaneamente sono scoperte. Il personale non scioperante deve assicurare la vigilanza in base al proprio orario.

20 - **NORMATIVA SULLA SICUREZZA.** Tutto il personale dell'Istituto è tenuto a conoscere e ad applicare la normativa sulla sicurezza. Vedi procedure specifiche.

21 – **INFORTUNI E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI.** Vedi procedura specifica.

22 - **ASSEMBLEE DI CLASSE E ASSEMBLEE D'ISTITUTO.** In caso di assemblee di classe e d'Istituto i docenti dell'ora coinvolta vigilano sugli studenti della propria classe, in base al proprio orario di servizio. Nel caso di gravi comportamenti da parte degli studenti, l'assemblea di classe può essere interrotta dal docente. L'episodio dovrà essere annotato sul registro di classe. Nel caso di gravi comportamenti da parte degli studenti nel corso di un'assemblea di Istituto, il DS o il Vicepreside possono interrompere l'assemblea e inviare gli studenti nelle aule.

23 – **COGESTIONE.** In caso di cogestione, il DS predispone un Piano di turni di vigilanza temporaneo e i docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a rispettare i turni di vigilanza in base al proprio orario di servizio. Il Piano è affisso nei corridoi e pubblicato sul sito dell'Istituto.

24 - **USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE.** In tutte le situazioni in cui è previsto che l'alunno minore svolga l'attività didattica all'esterno della scuola (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, passeggiate nei dintorni della scuola, ecc.), è necessario acquisire l'autorizzazione dei genitori. Tale documento, lungi dal configurarsi come una "liberatoria" dalle responsabilità connesse alla vigilanza, deve costituire un vero e proprio atto di corresponsabilità tra genitori e scuola.

Pertanto è opportuno che la famiglia non solo sia informata di orari e destinazione dell'iniziativa, ma conosca nei dettagli le finalità del progetto educativo sotteso all'uscita, in modo che la sua autorizzazione si configuri come una vera e propria adesione a tale progetto. E' perciò raccomandabile che la comunicazione sia completa ed esaustiva e contenga anche raccomandazioni rispetto alle regole di comportamento, buona condotta, corretto utilizzo delle cose altrui e dei mezzi di trasporto che si chiede ai genitori di impartire ai loro figli.

Nel caso di viaggi di istruzione, tali raccomandazioni dovranno essere integrate dall'indicazione dell'orario in cui sarà necessario che gli alunni si ritirino nelle camere loro assegnate per la notte, con la precisazione che da tale orario si affievolisce l'obbligo diretto di vigilanza del docente e che eventuali comportamenti scorretti comporteranno la richiesta da parte dei docenti alle famiglie di provvedere a recuperare il figlio minore. E' opportuno che nella comunicazione si chieda alla famiglia di verificare che gli alunni abbiano un abbigliamento consono e le attrezzature adatte alle attività da svolgere, non portino con sé oggetti pericolosi o vietati in orario scolastico e non dispongano di eccessive somme di denaro.

25 – **PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA CULPA IN VIGILANDO.** "In tema di responsabilità civile ex art. 2048 cod. civ., il dovere di vigilanza dell'insegnante va commisurato all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto". In particolare esso "(..) ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, esso si affievolisce al punto che il suo espletamento non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure

organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi” (ex multis Cass. civ. – Sez. III - Sent. 10/12/1998 n. 12424, Cass. civ. – Sez. III - Sent. 23/06/1993 n. 6937, Trib. Milano – Sez. V – Sent. 14/03/2002 n. 3452).

“L’art. 2048 c.c., dopo aver previsto la responsabilità dei precettori e maestri per i danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza, dispone che tali soggetti sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Peraltro, per vincere la presunzione di responsabilità, occorre la dimostrazione di avere esercitato la vigilanza nella misura dovuta, il che presuppone anche l’adozione, in via preventiva, di misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo, nonché la prova dell’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa” (Cass. civ. – Sez. III – Sent. 18/04/2001 n. 5668).

“Grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo non solo la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. In particolare l’amministrazione scolastica non è liberata da responsabilità adducendo la mera natura repentina del movimento dell’allievo che ha provocato l’evento lesivo, ma è necessario dimostrare l’avvenuta adozione di misure preventive necessarie a consentire sia la libertà dei movimenti degli allievi, sia l’ordinato svolgimento della lezione”. La Suprema Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità degli insegnanti per culpa in vigilando nell’ipotesi in cui un alunno delle scuole medie, durante la lezione di educazione musicale, mentre teneva il flauto tra le labbra e apprestandosi a suonarlo, era stato colpito casualmente da un compagno con una gomitata che gli aveva procurato la rottura di due incisivi (Cass. civ. – Sez. III – Sent. 22/04/2009 n. 9542). E’ stata ritenuta invece assolta la prova liberatoria e perciò insussistente la responsabilità degli insegnanti, e quindi del MI, nell’ipotesi in cui durante una normale esercitazione di pallavolo tra alunni di scuola secondaria di 1° grado nulla lasciava prevedere che due compagni nel corso del gioco si avvicinassero eccessivamente fino a scontrarsi, né veniva provato che un maggior rigore nel dettare le regole organizzative della partita avrebbe impedito l’evento (Trib. Bologna – Sez. II – Sent. 10/02/2004 n. 413). Una pronuncia della Cassazione sul concorso di colpa tra genitori e insegnanti: è stato ritenuto imputabile a culpa in educando dei genitori e concorrentemente a culpa in vigilando della scuola, il danno provocato da un minore che, uscito dall’edificio scolastico durante l’orario di lezione, aveva investito un passante guidando il ciclomotore di un compagno senza avere il “patentino”, malgrado la scuola fosse riuscita a provare in giudizio che ciò era vietato e che vi fosse un controllo alle uscite per garantire il rispetto del divieto (Cass. civ. – Sez. III – Sent. 26/11/1998 n. 11984).